SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2003, n. **257.**

Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 12, 14, 17 e 18;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA;

Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, provvede al riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di seguito denominato: «ENEA», secondo criteri di semplificazione, efficienza ed economicità nella conduzione dei compiti e delle funzioni attribuite.

Art. 2.

Finalità dell'Ente

1. L'ENEA è ente pubblico a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile in campo energetico-ambientale, operante nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere ed effettuare attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, di diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonché di svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo.

2. L'ENEA ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile ed è dotato di un ordinamento autonomo, adottato conformemente al presente decreto, nonché al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché con il Ministro degli affari esteri per quanto concerne le attività internazionali.

Art. 3.

Attività dell'ENEA

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, l'ENEA svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) promuovere e svolgere attività di ricerca di base ed applicata, ivi inclusa la realizzazione di prototipi e l'industrializzazione di prodotti, nei seguenti settori:

1) settore dell'energia;

2) settore dell'ambiente, in relazione sia alle interazioni con i sistemi industriali sia per il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale e di sicurezza degli stessi;

3) settore delle tecnologie e delle applicazioni nucleari, delle tecnologie delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti e delle radiazioni ionizzanti, delle altre tecnologie innovative sviluppate dall'ente nei set-

tori dell'energia e dell'ambiente: in particolare l'ente è responsabile del presidio scientifico e tecnologico in tema di energia nucleare;

b) curare la conduzione di grandi progetti complessi di ricerca, sviluppo e dimostrazione, con prevalente contenuto ingegneristico e tecnologico;

c) valutare il grado di sviluppo di tecnologie avanzate, inclusi gli impatti economici e sociali, nelle aree tematiche di cui alla lettera *a)*, con particolare riferimento a richieste formulate dalle pubbliche amministrazioni interessate;

d) fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni nei settori di competenza;

e) promuovere, nei settori di competenza, la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi nel campo scientifico-tecnologico, ivi inclusa la definizione della normativa tecnica, la partecipazione ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta competenze specifiche;

f) svolgere attività di comunicazione e promozione della ricerca curando la diffusione dei relativi risultati, nonché favorire la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento tecnologico dei risultati stessi a sostegno dello sviluppo nazionale;

g) promuovere, favorire e sostenere processi di innovazione tecnologica del sistema produttivo nazionale nei settori di competenza, in particolare delle piccole e medie imprese, anche stimolando la domanda di ricerca e di tecnologia in conformità ai principi dello sviluppo durevole;

h) collaborare con le regioni e con le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative congiunte, lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;

i) effettuare la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

l) promuovere la formazione, in particolare post-universitaria, e la crescita tecnico professionale dei ricercatori nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con le università nazionali ed internazionali sulla base di apposite convenzioni;

m) curare la realizzazione e gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;

n) svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Le predette attività devono essere svolte nell'ambito del piano triennale delle attività di cui all'articolo 16, nel quadro del Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed in conformità agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana all'Unione europea ed alle altre organizzazioni internazionali.

3. L'ENEA potrà, ai fini della valorizzazione ed utilizzazione dei risultati delle proprie attività di ricerca, nonché per il migliore sfruttamento dei brevetti dei propri beni e servizi, conferire i relativi diritti alla società di cui all'articolo 18.

Art. 4.
Organi

1. Sono organi dell'ENEA:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

Art. 5.
Presidente

1. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con esperienza almeno triennale nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. Il presidente è nominato, con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.

2. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il presidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni, può essere collocato fuori ruolo e se professore o ricercatore può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENEA e cura i rapporti esterni con le istituzioni ed amministrazioni pubbliche, nazionali, comunitarie ed internazionali, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura e con il mondo industriale nazionale, comunitario ed internazionale.

5. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.

6. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, che può operare anche in virtù di specifiche deleghe, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 6.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sette membri, in possesso di elevate competenze scientifiche e gestionali, dei quali due sono

designati dal Ministro delle attività produttive, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla nomina provvede il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, indirizzo e controllo strategico. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) individua gli obiettivi e le priorità delle attività dell'ente;

b) verifica l'attuazione dei programmi;

c) nomina il direttore generale, su proposta del presidente;

d) elabora ed approva il regolamento di organizzazione e funzionamento e quello del personale dell'ente;

e) approva il piano triennale, il piano annuale di attività ed i loro aggiornamenti;

f) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le relazioni di accompagnamento;

g) delibera in materia di costituzione di società, partecipazioni dell'ENEA a società, associazioni e consorzi, designazione dei rappresentanti nei relativi organi, conclusione di accordi di rilevante importanza;

h) nomina i dirigenti e i responsabili delle unità organizzative di cui agli articoli 13 e 14 e provvede all'attribuzione delle relative funzioni.

4. Il consiglio di amministrazione delibera, inoltre, sulle materie che il regolamento di organizzazione e funzionamento affida alla sua competenza.

5. Il consiglio di amministrazione nomina il vice presidente e i membri del comitato di valutazione.

Art. 7.

Consiglio scientifico

1. Presso l'ENEA è istituito il consiglio scientifico, che è composto da undici membri, scelti tra i rappresentanti della comunità scientifica nazionale ed internazionale, nominati dal presidente dell'ente, tre dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tre del Ministro delle attività produttive, tre più uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio scientifico elegge al proprio interno il presidente tra i membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. I componenti del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il consiglio scientifico ha compiti propositivi e consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'Ente. In particolare, il consiglio:

a) individua le possibili linee evolutive della ricerca e propone le iniziative dell'ente finalizzate alle politiche di sostegno allo sviluppo durevole e sostenibile nei settori di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione;

b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori di competenza a livello internazionale;

c) esprime al consiglio di amministrazione pareri tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano triennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca svolta dall'ente;

d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione, studi e redige pareri.

Art. 8.

Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione

1. Presso l'ENEA è istituito il comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione, che ha compiti propositi e consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente con particolare riferimento alle strategie industriali. In particolare, il comitato:

a) individua le possibili linee evolutive della ricerca nei settori produttivi di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione;

b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori produttivi di competenza a livello nazionale;

c) esprime al consiglio di amministrazione, pareri tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano pluriennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca a fini produttivi svolta dall'ente;

d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione, studi e redige pareri.

2. Esso è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, di cui tre sono designati dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di presidente, e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La partecipazione al comitato non comporta il percepimento di indennità o compensi in qualsiasi forma.

Art. 9.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro delle attività produttive, un membro effettivo, con funzioni di presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alla nomina provvede il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto.

2. I membri del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

Art. 10.

Comitato di valutazione

1. Presso l'ENEA è istituito il comitato di valutazione, che ha il compito della valutazione periodica dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività di ricerca dell'ENEA, come indicato dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nel piano annuale, sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.).

2. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia, avvalendosi della collaborazione del direttore generale dell'ENEA per il supporto logistico necessario allo svolgimento dei compiti assegnati. Il comitato di valutazione invia al C.I.V.R. ed al consiglio di amministrazione dell'ENEA la relazione di valutazione periodica sui risultati scientifici e tecnologici della sua attività di ricerca. La relazione viene successivamente inviata dal C.I.V.R. al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il numero, la composizione, le modalità di nomina e di funzionamento del comitato di valutazione dell'ente sono definite dal C.I.V.R., d'intesa con il presidente dell'ENEA.

Art. 11.

Struttura organizzativa

1. L'ENEA si articola in dipartimenti, in numero non superiore a cinque, e in direzioni centrali, in numero non superiore a tre.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina l'articolazione dei dipartimenti e delle direzioni centrali in strutture di secondo livello, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Al vertice della struttura organizzativa è posto il direttore generale.

4. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA può prevedere l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di ulteriori unità organizzative, costituenti articolazioni settoriali ovvero locali di quelle di primo livello, necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 12.

Direttore generale

1. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza naturale del mandato del presidente, è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra persone di elevata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale.

2. Il direttore generale può essere confermato.

3. Il direttore generale è responsabile della gestione dell'ENEA e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. In particolare, il direttore generale:

a) esercita i poteri di direzione e gestione, conformemente agli atti approvati dal consiglio di amministrazione ed agli indirizzi espressi dal presidente;

b) predispone la proposta di piano triennale e di piano annuale dell'ENEA, sulla base delle proposte dei direttori dei dipartimenti ed in conformità agli obiettivi, priorità e programmi definiti dal consiglio dì amministrazione;

c) attua le delibere del consiglio di amministrazione;

d) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al consiglio di amministrazione;

e) esercita le ulteriori competenze assegnategli dal regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché quelle necessarie per la gestione dell'ente;

f) ha potere generale di proposta al consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Dipartimenti

1. I dipartimenti sono le strutture organizzative di primo livello, responsabili dell'esercizio organico ed integrato delle funzioni dell'ENEA. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali e strumentali, con riferimento a grandi aree di materie omogenee, individuate in relazione alle finalità dell'ente ed ai settori di intervento, garantendo l'integrazione delle competenze e la multidisciplinarietà dei compiti. Ai dipartimenti sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento delle unità di secondo livello e compiti di organizzazione, allocazione e gestione delle risorse strumentali,

finanziarie ed umane ad essi attribuite, nel rispetto del piano triennale e del piano annuale, per il perseguimento degli obiettivi ivi stabiliti.

2. Con riferimento alle specifiche aree di competenza, ciascun dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare:

a) elabora le proposte di piano triennale ed annuale per le attività di competenza;

b) gestisce gli investimenti in grandi infrastrutture, su mandato del consiglio di amministrazione;

c) coordina e controlla l'attività delle strutture di secondo livello;

d) alloca le risorse presso le strutture di secondo livello in relazione al piano triennale ed al piano annuale dell'ente;

e) propone al consiglio di amministrazione le politiche di gestione e sviluppo tecnico-professionale dei ricercatori;

f) coordina le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle tematiche di competenza;

g) valorizza la ricerca sul territorio, anche predisponendo e proponendo accordi di programma e attività di agenzia, interagendo con tutti i soggetti pubblici e privati;

h) fornisce al consiglio di amministrazione relazioni e proposte sulla costituzione di nuove società, sull'acquisizione di partecipazioni e sull'avvio di attività di società, consorzi e distretti industriali sulle tematiche di competenza;

i) coordina, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, ove necessario, progetti e programmi comuni a più dipartimenti;

l) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca nei settori di competenza.

Art. 14.

Direzioni centrali

1. Le direzioni centrali sono unità organizzative espletanti attività di interesse generale, comuni a più organi o dipartimenti.

2. Le direzioni centrali, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare:

a) assicurano l'elaborazione dei bilanci;

b) curano l'amministrazione del personale;

c) gestiscono i processi di pianificazione e controllo di gestione;

d) gestiscono il sistema informativo gestionale e la rete di comunicazione dell'ente;

e) gestiscono la comunicazione esterna;

f) curano i servizi generali e gli acquisti di funzionamento dell'ente, non inerenti le attività correnti della rete scientifica;

g) gestiscono gli affari societari;

h) forniscono assistenza e supporto legale;

i) supportano la rete scientifica nella vendita di beni e servizi a terzi;

l) gestiscono il patrimonio immobiliare.

Art. 15.

Incompatibilità ed indennità

1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori, di direttore generale, di direttore di dipartimento e delle strutture di cui all'articolo 14, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

2. Il presidente dell'ENEA, i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere direttori di dipartimento o di divisione o dei programmi di ricerca dell'ente, né possono far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'ENEA.

3. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale e i direttori di dipartimento non possono essere amministratori o dipendenti di società operanti nei settori di intervento dell'ENEA, ad esclusione di quelle partecipate dallo stesso ente, né possono avere altri interessi diretti e indiretti nell'attività svolta da tali società.

4. Le indennità di carica del presidente e del vice presidente dell'ENEA, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, secondo criteri e parametri definiti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. I compensi dei componenti del consiglio scientifico e del comitato di valutazione sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ENEA, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 16.

Piani di attività

1. L'ENEA opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204 del 1998 e con gli indirizzi del Ministro delle attività produttive. Il piano comprende la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale.

2. Oltre al piano triennale è previsto un piano annuale di dettaglio, che pianifica le attività da svolgersi nel corso dell'anno, contenente specifici obiettivi, attività, risorse da impiegare, sia interne che esterne, tempi di realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione.

3. Le proposte di piano triennale e di piano annuale dell'ente sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro delle attività produttive ai sensi del citato decreto legislativo n. 204 del 1998, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 17.

Strumenti

1. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 l'ENEA può anche:

a) stipulare convenzioni, accordi, accordi di programma e contratti con soggetti pubblici o privati interessati;

b) costituire o partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

c) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, anche in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;

d) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, anche mettendo a disposizione le proprie strutture operative;

e) coordinare attività di soggetti terzi nei propri settori di competenza;

f) avvalersi di ogni altro strumento necessario al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

2. L'ENEA riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale e del piano annuale dell'ente.

3. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina il ricorso agli strumenti di cui al comma 1 e stabilisce le modalità di funzionamento, di organizzazione e di controllo degli stessi.

Art.18.

Società di gestione

1. Al fine di valorizzare i risultati della ricerca, l'ENEA è autorizzata a costituire una società di diritto privato alla quale possono essere trasferite dagli aventi diritto la titolarità e comunque i diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali derivanti dall'attività di ricerca dell'ente.

2. Nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, la società di cui al comma 1 gestisce le partecipazioni detenute dall'ENEA nelle aziende industriali, che le sono trasferite in esecuzione di un programma di ristrutturazione organizzativa e produttiva, approvato dal Ministro delle attività produttive, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENEA.

3. La società di cui al comma 1 può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, al capitale di altre società il cui oggetto sociale sia strumentale al perseguimento delle finalità proprie dell'ENEA.

Art. 19.

Entrate

1. Le entrate dell'ENEA sono costituite:

a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;

b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative di ricerca;

c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

d) dai mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio;

e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di beni e servizi;

f) dai ricavi ottenuti con la cessione di brevetti o cessione di know-how;

g) dagli utili o dividendi derivanti dalla partecipazioni a società di capitali o ad altre forme associative;

h) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività.

Art. 20.

Regolamenti

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il consiglio di amministrazione dell'ENEA, è tenuto a predisporre il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente da sottoporre all'approvazione del Ministro delle attività produttive, previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA, in particolare:

a) detta le regole di funzionamento degli organi dell'ente individuando i loro compiti specifici;

b) definisce la struttura organizzativa dell'ente individuando l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle singole unità previste dagli articoli 13 e 14, nonché delle unità di secondo livello nelle quali esse si articolano, ivi compreso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché l'istituzione di un sistema di controlli coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

c) definisce le procedure per la nomina dei responsabili delle unità organizzative previste dagli articoli 13 e 14;

d) definisce le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale, prevede le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale, individua gli strumenti contrattuali che possono essere utilizzati per l'acquisizione del personale;

e) definisce le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

f) definisce le procedure per la pianificazione ed il controllo di gestione, nonché per la redazione dei bilanci;

g) definisce procedure e strumenti che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;

h) definisce la disciplina per l'approvvigionamento di beni e servizi in conformità con la normativa nazionale e comunitaria vigente;

i) definisce le regole per il ricorso agli strumenti di cui agli articoli 17 e 18 e stabilisce le modalità di controllo degli stessi;

l) definisce le modalità per le assunzioni e nomine dei dirigenti e di altre funzioni dirigenziali e per le nomine del responsabili delle unità organizzative di primo livello.

3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento può prevedere le modalità di adozione di ulteriori regolamenti interni o di altri atti di organizzazione e gestione disciplinandone il procedimento di formazione ed approvazione.

Art. 21.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del dipendenti dell'ENEA è regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, la contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo definisce il comparto di contrattazione del personale dell'ENEA.

2. L'ENEA si avvale, sentite le organizzazioni sindacali, di tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, nell'ambito di un organico complessivo, coerente con il piano triennale e il piano annuale dell'ente, che è determinato con l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, in modo comunque che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa.

3. L'ENEA, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 20 e previo parere del Ministro per la funzione pubblica, adegua la disciplina del personale in organico alla norme del comma 1.

Art. 22.

Vigilanza e controllo

1. Il Ministro delle attività produttive vigila sul corretto andamento dell'ENEA e verifica il perseguimento del suoi fini istituzionali. In particolare, il Ministro approva:

a) le proposte di piano triennale e di piano annuale deliberate dal consiglio di amministrazione;

b) il bilancio consuntivo dell'ente;

c) la costituzione di società, consorzi ed altre forme associative di cui all'articolo 17 e i relativi statuti;

d) la partecipazione dell'ente a società, consorzi ed altre forme associative di cui all'articolo 17;

e) le modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento.

2. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale e del piano annuale dell'ENEA senza osservazioni da parte del Ministro delle attività produttive, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli ambiti di rispettiva competenza, i piani si intendono approvati. Sul piano annuale e sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti dal consiglio di amministrazione dell'ente e acquisiti nel termine perentorio di sessanta giorni, i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica.

3. I bilanci consuntivi e le relazioni del collegio dei revisori sono inviate al Ministro delle attività produttive entro il 30 aprile di ogni anno. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del bilancio consuntivo dell'ente senza osservazioni da parte del Ministro delle attività produttive, il bilancio si intende approvato ed è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'ENEA è soggetto al controllo della Corte dei conti previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 23.

Relazione annuale al Parlamento

1. Il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ENEA e dalle società o consorzi da essa comunque partecipati.

Art. 24.

Commissariamento

1. Per gravi e motivate ragioni, inerenti il corretto funzionamento dell'Ente ed il perseguimento del suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario,

per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del presidente e del consiglio di amministrazione, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

Art. 25.

Norme transitorie e finali

1. Il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dell'ENEA sono nominati entro sessanta giorni dall'approvazione del presente decreto legislativo e con il loro insediamento cessano gli organi attualmente in carica.

2. Fino all'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA, di cui all'articolo 20, continuano a trovare applicazione i regolamenti dell'ente attualmente vigenti.

3. Entro centottanta giorni dall'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente, di cui all'articolo 20, il consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al Ministro delle attività produttive un piano di razionalizzazione delle attività e funzioni non svolte direttamente dall'ENEA.

4. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo, non si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204 del 1998, in merito al limite massimo del due mandati per il presidente di enti di ricerca.

5. È abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

Tabella riepilogativa dell'organico del personale diviso per categorie, attualmente in servizio all'ENEA

Distribuzione del personale ENEA per livelli professionali

CATEGORIE	TOTALE
1	0
2	2
3	3
4	30
5	206
6	331
7	634
8	360
8.1	100
9	744
9.1	496
9.2	268
D	64
TOTALE . . .	3.238

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

— Il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 2002, n. 158), recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici» è il seguente:

«Art. 1 *(Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.».

— Il testo dell'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63), recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione anuninistrativa» è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.».

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214), recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di lelegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 1998, n. 151.

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante: «Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente-ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18 comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1999, n. 46.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è il seguente:

«2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati.

Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».

— Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1980, n. 209), recante: «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica», come modificato dalla legge 9 dicembre 1985, n. 705 e dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, è il seguente:

«Art. 13 *(Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità)*. — Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

3-*bis*) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;

4) [nomina a giudice della Corte costituzionale];

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) [nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura];

7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.

I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età.».

Note all'art. 9:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1992, n. 37.

— Il testo dell'art. 2403 del codice civile è il seguente:

«Art. 2403 *(Doveri del collegio sindacale)*. — Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421.».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come modificato dal decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è il seguente:

«Art. 5 (*Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca*). — 1. È istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di sette membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:

a) svolge attività per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;

b) determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione;

c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attività di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;

d) predispone rapporti periodici sulle attività svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;

e) determina criteri e modalità per la costituzione, da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne è determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.

3.

4. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.

5.

6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. Il comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto e può ricorrere, limitatamente a specifici adempimenti strumentali, a società od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi.».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è il seguente:

«2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente

del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.».

Nota all'art. 20:

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

Note all'art. 21:

— Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

«Art. 40 (*Contratti collettivi nazionali e integrativi*). — 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla decima qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'art. 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonchè per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.».

— Il testo dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

«4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186, legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che li esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'art. 47.».

Note all'art. 22:

— Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1958, n. 84), recante «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» è il seguente:

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.».

— Il testo dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1933, n. 286), recante: «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato», come modificato dalla legge 16 novembre 1939, n. 1889 e dalla legge 3 aprile 1979, n. 103, è il seguente:

«Art. 43. — L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.

Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti.».

Nota all'art. 25:

— Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si vedano le note all'art. 5.

03G0288

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2003.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia, ed altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3308).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 agosto 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave crisi di approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia;

Vista la nota del Presidente della Giunta della regione Toscana del 18 agosto 2003, con la quale viene rappresentata la gravità della situazione determinatasi nel territorio del comune di Pistoia a seguito della carenza di risorse idriche, causata dalle scarse precipitazioni meteoriche;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia del 18 agosto 2003;

Ravvisata, quindi, la necessità ed urgenza di adottare misure di carattere straordinario ed urgente atte a garantire l'approvvigionamento idrico del comune di Pistoia;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso è stato esteso anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Visto l'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota in data 11 giugno 2003 del Presidente della regione Molise - Commissario delegato con la quale, tra l'altro, viene rappresentata l'esigenza di prorogare le disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari;

Vista la nota in data 31 luglio 2003 del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato inerente alla medesima richiesta di proroga dei termini;

Vista la nota del 4 agosto 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini del superamento della grave crisi di approvvigionamento idrico in atto nel territorio del comune di Pistoia, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 agosto 2003 citato in premessa, il Presidente della regione Toscana è nominato Commissario delegato, e provvede, sentiti gli enti locali interessati, alla individuazione ed alla successiva esecuzione, in termini di somma urgenza, di tutti gli interventi necessari.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive di volta in volta impartite dallo stesso Commissario delegato.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere affidati utilizzando, ove ritenuto necessario, le deroghe di cui all'art. 2, sulla base del progetto preliminare.

4. Il progetto preliminare costituisce altresì titolo per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e temporanea possono essere adottati anche senza la preventiva determinazione dell'indennità prescritta, che comunque deve avvenire entro i successivi trenta giorni, e costituiscono titolo per l'immediata immissione nel possesso da parte del soggetto attuatore, senza ulteriori adempimenti e previa redazione dello stato di consistenza anche con la sola presenza di due testimoni.

6. Agli oneri derivanti dalle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale si provvede con le risorse finanziarie che a tal fine saranno individuate dal Commissario delegato.

Art. 2.

1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il Commissario delegato è autorizzato a derogare, ove ritenuto strettamente necessario per il superamento dell'emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 29, nonché disposizioni connesse del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ed art. 9;

decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, articoli 12, comma 1, lettera *a)*, 15, 16, 17, 22-*bis*, 24 comma 3, e 49;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*;

legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9;

regio decreto 24 luglio 1904, n. 523, e successive modifiche articoli 93, 96 e 97;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 art. 151;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 95 e 98;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 25 e 28 e disposizioni connesse del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

leggi regionali 21 marzo 2000, n. 39 e n. 42 e disposizioni regolamentari di attuazione.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.

Art. 4.

1. Sono differiti al 31 marzo 2004 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n. 212, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002, e fino al 30 giugno 2003, dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2003.

2. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati dal 1º aprile 2004, mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.

Gli importi comunque già erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate ai Commissari delegati - Presidente delle regioni Molise e Puglia che provvedono ai relativi versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Le sospensioni dei termini previste dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, e prorogate dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3279 del 10 aprile 2003, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2004. Al relativo onere si provvede a carico dei fondi del Commissario delegato - Presidente della regione Puglia, che provvede al relativo rimborso agli Enti interessati. La riscossione dei contributi e dei premi avviene con le modalità di cui al comma 2 del medesimo art. 7 dell'ordinanza n. 3253/2002.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A10288

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 agosto 2003.

Integrazione del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, recante l'approvazione dello statuto del «Consorzio del vino nobile di Montepulciano» e conferma dell'incarico a svolgere nei riguardi delle denominazioni di origine rappresentate le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2002 concernente l'approvazione dello statuto del Consorzio del vino nobile di Montepulciano e conferma dell'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG «Vino nobile di Montepulciano» e della DOC «Rosso di Montepulciano», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la motivata richiesta presentata in data 6 agosto 2003 dal Consorzio del vino nobile di Montepulciano, con sede in Montepulciano (Siena), piazza Grande n. 7, intesa ad integrare il citato decreto ministeriale 19 dicembre 2000 con la previsione dell'espletamento delle predette funzioni nei riguardi della DOC «Vin santo di Montepulciano», onde sopperire ad una carenza formale manifestatasi in sede di approvazione dello statuto ed al conferimento dell'incarico sopra indicato;

Considerato che per la citata denominazione «Vin santo di Montepulciano» il Consorzio istante aveva, in sede di conferma dell'incarico di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2000, certificato la propria rappresentatività e che la stessa era risultata superiore al limite del 40% e sufficiente per estendere al consorzio stesso l'incarico a svolgere nei riguardi della richiamata DOC «Vin santo di Montepulciano» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

L'incarico, conferito al Consorzio del vino nobile di Montepulciano con il decreto ministeriale 19 dicembre 2000 richiamato nelle premesse, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è esteso alla DOC «Vin santo di Montepulciano».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

03A010216

DECRETO 29 agosto 2003.

Approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Cirò» D.O.C. e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Cirò D.O.C., con sede in Cirò Marina (Crotone), via Anna Frank n. 9, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 21 agosto 2003 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa, ai sensi dello stesso art. 3, comma 7, risulta superiore al limite del 20%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Cirò D.O.C., con sede in Cirò Marina (Crotone), via Anna Frank n. 9, cosi come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio in data 17 gennaio 2003 e trasmesso a questo Ministero in data 21 agosto 2003.

Art. 2.

Il Consorzio tutela e valorizzazione vini «Cirò» D.O.C. è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del citato decreto 4 giugno 1997, n. 256, ha validità sino al 17 gennaio 2005 ed entro tale scadenza il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela e valorizzazione vini «Cirò» D.O.C. e, ove non sia raggiunta una rappresentatività superiore al 40 per cento, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufflciale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

03A010217

DECRETO 29 agosto 2003.

Approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini a D.O.C. «Salice salentino» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini a D.O.C. «Salice salentino», con sede in Guagnano (Lecce), piazza Madonna del Rosario, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota dell'8 maggio 2003 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa, ai sensi dello stesso art. 3, comma 7, risulta superiore al limite del 20%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini a D.O.C. «Salice salentino», costituito in data 17 luglio 2002, con sede

in Guagnano (Lecce), piazza Madonna del Rosario, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio è trasmesso a questo Ministero in data 8 maggio 2003.

Art. 2.

Il Consorzio tutela e valorizzazione vini D.O.C. «Salice salentino» è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del citato decreto 4 giugno 1997, n. 256, ha validità sino al 17 luglio 2004 ed entro tale scadenza il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela e valorizzazione vini D.O.C. «Salice salentino» e, ove non sia raggiunta una rappresentatività superiore al 40 per cento, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10219

DECRETO 29 agosto 2003.

Approvazione dello statuto del Consorzio «Chianti colli senesi» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla sottozona del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti colli senesi», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 10 dicembre 2002 dal Consorzio «Chianti colli senesi», con sede presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena, piazza Matteotti n. 30 - Siena, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sullo statuto in questione;

Considerato che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata sottozona del vino DOCG «Chianti colli senesi», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Ritenuto altresì che sussistono le condizioni per riconoscere il Consorzio istante nei riguardi della predetta sottozona «Chianti colli senesi», ai sensi dell'art. 1, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio «Chianti colli senesi», con sede presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena, piazza Matteotti n. 30 - Siena, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 10 dicembre 2002.

Art. 2.

Il Consorzio «Chianti colli senesi» è incaricato, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dell'art. 1, comma 5, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla sottozona del vino DOCG «Chianti colli senesi», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio «Chianti colli senesi» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10220

DECRETO 4 settembre 2003.

Modifica dell'elenco allegato al decreto ministeriale 25 luglio 2003, recante «Terza revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2003 recante la terza revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, pubblicato nel supplemento ordinario n. 141 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2003;

Ritenuto opportuno procedere alla integrazione e alla correzione dell'elenco nazionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco allegato al decreto ministeriale 25 luglio 2003, nella parte relativa ai prodotti agroalimentari tradizionali della regione Sicilia è modificato nel modo seguente:

nella sezione «paste fresche e prodotti della panetteria, biscotteria, pasticceria e confetteria» sono inseriti i prodotti «Cassateddi di Calatafimi»; «Cucciddata»; «Cucciddati di Calatafimi»; «Mastazzola»; «Nfrigghiulata»; «Pagnotta alla disgraziata» e «Squartucciatu».

L'elenco allegato al decreto ministeriale 25 luglio 2003, nella parte relativa ai prodotti agroalimentari tradizionali della regione Abruzzo, è modificato nel modo seguente:

la categoria in cui è inserito il prodotto «Scapece» è corretta da «prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro» in «preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A010221

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Strade impianti costruzioni edili Roma - S.I.C.E.R. società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Anguillara Sabazia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Strade impianti costruzioni edili Roma - S.I.C.E.R. società di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Anguillara Sabazia (Roma), costituita in data 22 gennaio 1985 con atto a rogito del notaio dott.ssa Franca Carlucci di Roma, n. REA 548183, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giampaolo Gatti, nato a Roma il 20 luglio 1969, con studio in Roma via L.V. Bertarelli n. 75, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commnissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10226

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Assunta - S.c.r.l.», in Montecorice, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Assunta - S.c.r.l.», con sede in Montecorice (Salerno), costituita in data 13 marzo 1986 con atto a rogito del notaio dott.ssa Antonia Angrisani, n. REA 211419, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. Raffaele Ardito, nato a Portici (Napoli) il 1° febbraio 1969, con studio in Salerno, via M. Testa, 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A010218

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «General Assistance - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «General Assistance - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 16 gennaio 1996 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Ottolenghi, n. REA 862470, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Giovanna Mazza, nata a Roma il 18 maggio 1970, con residenza in Roma, via Cardinale Pacca n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10223

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Arte e restauro società cooperativa a r.l.», in Soriano Calabro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arte e restauro società cooperativa a r.l.», con sede in Soriano Calabro (Vibo Valentia), costituita in data 29 ottobre 1990 con atto a rogito del notaio dott.ssa Sapienza Commerci di Vibo Valentia, n. R.D. 139551, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vito Caglioti, nato a Soriano Calabro (Vibo Valentia) l'8 luglio 1941, con residenza in Soriano Calabro (Vibo Valentia), via F.sco Pellegrino n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10224

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Passeportout», in Acri, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Passeportout», con sede in Acri (Cosenza), costituita in data 13 gennaio 1987 con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria De Vincenti, n. REA 101148, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Antonio Algieri, nato ad Acri (Cosenza) l'11 luglio 1967 con studio in Acri (Cosenza), via Matteotti strada H n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10225

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 8 settembre 2003.

Rettifica degli allegati *A* e *B* del decreto 5 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 1782 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 27270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Viste le note n. 8163 dell'8 agosto 2003 e n. 8339 del 5 settembre 2003 con le quali l'INPDAP ha richiesto la modifica dei dati catastali relativi ad alcuni immobili individuati negli allegati *A* e *B* al suddetto decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38602 del 5 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica degli allegati *A* e *B* facenti parte integrante del decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 è rettificato relativamente agli identificativi catastali così come risulta dall'unito prospetto n. 1 facente parte integrante del presente decreto;

L'allegato *B* al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 è rettificato relativamente agli identificativi catastali così come risulta dall'unito prospetto n. 2 facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per lo stabile sito in Palermo, via Ventura, 15 - codice fabbr. 6522/01 individuato nell'allegato A al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 di cui alla pag. 18 del supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, a seguito di ulteriori accertamenti l'INPDAP ha dichiarato di non essere proprietario dell'intero stabile da cielo a sottosuolo ma di esserlo limitatamente ad alcune unità immobiliari, appartenenti allo stesso stabile, qui di seguito individuate con la corretta indicazione del foglio catastale 33 anziché 3 e oltre che dalla particella 842 anche dalle particelle 1047, 1031, 1033, 1035, 1046, 1047 e 1040:

Comune	Cod.Fabbr	Indirizzo	Tipologia	Scala	Int.	Foglio	Numero (particella)	Sub
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	APPARTAMENTO	A	3	33	842	6
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	APPARTAMENTO	A	7	33	842	10
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	APPARTAMENTO	A	11	33	842	14
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	APPARTAMENTO	A	41	33	842	41
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	APPARTAMENTO	A	49	33	842	45
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	APPARTAMENTO	B	2	33	842	47
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	APPARTAMENTO	B	2	33	842	48
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	APPARTAMENTO	B	7	33	842	52
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	APPARTAMENTO	B	11	33	842	56
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	APPARTAMENTO	B	15	33	842	60
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	APPARTAMENTO	B	19	33	842	64
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	APPARTAMENTO	B	38	33	842	81
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	APPARTAMENTO	B	41	33	842	83
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	APPARTAMENTO	B	49	33	842	87
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 17-19-21-23-25	NEGOZIO+MAGAZZINO			33	842	1
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	AUTORIMESSA			33	1047	6
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	AUTORIMESSA			33	1047	7
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	AUTORIMESSA			33	1047	8
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	AUTORIMESSA			33	1031	4
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	AUTORIMESSA			33	1031	7
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	AUTORIMESSA			33	1033	5
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	AUTORIMESSA			33	1033	11
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	AUTORIMESSA			33	1033	12
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	AUTORIMESSA			33	1035	1
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	AUTORIMESSA			33	1035	2
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	AUTORIMESSA			33	1046	4
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	AUTORIMESSA			33	1047	2
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	AUTORIMESSA			33	1040	2
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	AUTORIMESSA			33	1040	11
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	AUTORIMESSA			33	1040	15
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	AUTORIMESSA			33	1040	20
PALERMO	6522/01	VIA GIOACCHINO VENTURA 15	AUTORIMESSA			33	1040	23

Per gli stabili siti in Reggio Calabria, via Modena, 61 - codice fabbr. 0301/01 e 0301/02 individuati nell'allegato *A* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 di cui alla pag. 19 del supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, a seguito di ulteriori accertamenti, l'INPDAP ha dichiarato di non essere proprietario degli interi stabili da cielo a sottosuolo ma di esserlo

limitatamente ad alcune unità immobiliari, appartenenti agli stessi stabili, qui di seguito individuate con la corretta indicazione del foglio catastale RC110 anziché 270 e della particella 115 anziché 710:

Comune	Cod.Fabbr	Indirizzo	Tipologia	Scala	Int.	Foglio	Numero (particella)	Sub
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	A	1	RC/110	115	124
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	A	2	RC/110	115	125
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	A	3	RC/110	115	126
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	A	4	RC/110	115	127
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	A	5	RC/110	115	128
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	A	6	RC/110	115	129
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	A	7	RC/110	115	130
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	A	8	RC/110	115	131
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	A	9	RC/110	115	132
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	A	10	RC/110	115	133
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	A	11	RC/110	115	134
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	A	12	RC/110	115	135
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	DEPOSITO	A		RC/110	115	137
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	1	RC/110	115	63
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	2	RC/110	115	64
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	3	RC/110	115	65
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	4	RC/110	115	66
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	5	RC/110	115	67
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	6	RC/110	115	68
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	7	RC/110	115	69
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	8	RC/110	115	70
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	9	RC/110	115	71
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	10	RC/110	115	72
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	11	RC/110	115	73
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	12	RC/110	115	74
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	13	RC/110	115	75
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	14	RC/110	115	76
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	15	RC/110	115	77
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	16	RC/110	115	78
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	17	RC/110	115	79
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	18	RC/110	115	80
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	19	RC/110	115	81
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	20	RC/110	115	82
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	21	RC/110	115	83
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	22	RC/110	115	84
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	23	RC/110	115	85
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	24	RC/110	115	86

Comune	Cod.Fabbr	Indirizzo	Tipologia	Scala	Int.	Foglio	Numero (particella)	Sub
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	25	RC/110	115	87
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	26	RC/110	115	88
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	27	RC/110	115	89
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	28	RC/110	115	90
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	29	RC/110	115	91
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	30	RC/110	115	92
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	31	RC/110	115	93
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	32	RC/110	115	94
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	33	RC/110	115	95
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	34	RC/110	115	96
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	35	RC/110	115	97
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	36	RC/110	115	98
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	37	RC/110	115	99
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	38	RC/110	115	100
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	39	RC/110	115	101
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	40	RC/110	115	102
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	41	RC/110	115	103
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	42	RC/110	115	104
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	43	RC/110	115	105
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	44	RC/110	115	106
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	45	RC/110	115	107
REGGIO CALABRIA	0301/01	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	B	46	RC/110	115	108
REGGIO CALABRIA	0301/02	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	FABBR. A	1	RC/110	115	144
REGGIO CALABRIA	0301/02	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	FABBR. A	2	RC/110	115	145
REGGIO CALABRIA	0301/02	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	FABBR. A	3	RC/110	115	146
REGGIO CALABRIA	0301/02	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	FABBR. A	4	RC/110	115	147
REGGIO CALABRIA	0301/02	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	FABBR. A	5	RC/110	115	148
REGGIO CALABRIA	0301/02	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	FABBR. A	6	RC/110	115	149
REGGIO CALABRIA	0301/02	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	FABBR. A	7	RC/110	115	150
REGGIO CALABRIA	0301/02	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	FABBR. A	8	RC/110	115	151
REGGIO CALABRIA	0301/02	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	FABBR. A	9	RC/110	115	152
REGGIO CALABRIA	0301/02	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	FABBR. A	10	RC/110	115	153
REGGIO CALABRIA	0301/02	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	FABBR. A	11	RC/110	115	154
REGGIO CALABRIA	0301/02	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	FABBR. A	12	RC/110	115	155
REGGIO CALABRIA	0301/02	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	FABBR. A	13	RC/110	115	156
REGGIO CALABRIA	0301/02	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	FABBR. A	14	RC/110	115	157
REGGIO CALABRIA	0301/02	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	FABBR. A	15	RC/110	115	158
REGGIO CALABRIA	0301/02	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	FABBR. A	16	RC 110	115	159
REGGIO CALABRIA	0301/02	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	FABBR. A	17	RC 110	115	160
REGGIO CALABRIA	0301 02	VIA MODENA, 61	APPARTAMENTO	FABBR. A	18	RC 110	115	161

Per lo stabile sito in Trieste, via Economo, 12/6-12/9-12/7-12/9 - codice fabbr. 6810/01 individuato nell'allegato *A* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 di cui alla pag. 28 del supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, a seguito di ulteriori accertamenti, l'INPDAP ha dichiarato di non essere proprietario dell'intero stabile da cielo a sottosuolo ma di esserlo limitatamente ad alcune unità immobiliari, appartenenti agli stessi stabili, qui di seguito individuate con la corretta indicazione del foglio catastale V/20 anziché 7 e della particella 5645/6 - 5645/7 - 5645/8 anziché 149:

Comune	Cod.Fabbr	Indirizzo	Foglio	Numero (particella)	Sub
TRIESTE	6810/01	VIA ECONOMO, 12/6-12/9- 12/7- 12/9	V/20	5645/6	20
TRIESTE	6810/01	VIA ECONOMO, 12/6-12/9- 12/7- 12/9	V/20	5645/7	20
TRIESTE	6810/01	VIA ECONOMO, 12/6-12/9- 12/7- 12/9	V/20	5645/8	37
TRIESTE	6810/01	VIA ECONOMO, 12/6-12/9- 12/7- 12/9	V/20	5645/6	19
TRIESTE	6810/01	VIA ECONOMO, 12/6-12/9- 12/7- 12/9	V/20	5645/8	36

Per lo stabile sito in Rovigo, via Mazzini, 24 - codice fabbr. 6821/01 individuato nell'allegato *A* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 di cui alla pag. 25 del supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, a seguito di ulteriori accertamenti, l'INPDAP ha dichiarato di non essere proprietario dell'intero stabile da cielo a sottosuolo ma di esserlo limitatamente ad una sola unità immobiliare, appartenente allo stesso stabile, qui di seguito individuata con la corretta indicazione del foglio catastale RO/18 anziché 7 e della particella 861 anziché 149:

Comune	Cod.Fabbr	Indirizzo	Foglio	Numero (particella)	Sub
ROVIGO	6821/01	VIA MAZZINI, 24	RO/18	861	5

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2003

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO

Prospetto n.1 allegato al decreto n. 33369
Modifica dei dati catastali di alcuni immobili individuati nell'allegato A del decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n.274 del 22 novembre 2002

Provincia	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Abitazioni	Commerciali	Pertinenze	Foglio	Particella	Sup Edif	Pag. G.U.	RETTIFICHE Foglio	RETTIFICHE Particella
AP	Folignano	6364/01	P.za Don Bosco, 3/5/7/9/11/13	23	7	25	0	348	3168,16	8	1	384
AP	Folignano	6390/01	P.za Don Bosco, Fab. B	0	10	0	0	348	803	8	1	1219
AP	Monteprando	6338/01	Via della Liberazione, 59-61-63-65	27	0	42	0	348	3030,73	8	26	699
AP	Monteprando	6340/01	Via della Liberazione, 12-14-16-20	42	0	80	0	348	4704,07	8	26	687
AQ	L'Aquila	6303/01	Via delle Svolte ED. A/2 Loc. Coppito	6	0	6	75	664	676,82	12	75	811
AQ	L'Aquila	6304/01	Via delle Svolte ED. C/1 Loc. Coppito	10	0	10	75	811	1115,51	12	75	814
AQ	L'Aquila	6305/01	Via delle Svolte ED. C/2 Loc. Coppito	8	0	8	75	812	890,7	12	75	813
AQ	L'Aquila	6306/01	Via delle Svolte ED. C/3 Loc. Coppito	8	0	8	75	813	890,97	12	75	815
AQ	L'Aquila	6307/01	Via delle Svolte ED. D/1 Loc. Coppito	6	0	6	75	814	571,94	12	75	819
AQ	L'Aquila	6350/01	Via delle Svolte ED. C/4 Loc. Coppito	8	0	8	75	813	885,26	13	75	825
BARI	TRANI	0295/01	VIA PISA 7	51	3	50	26	719	9135,11	8	26	719-726
CH	Chieti	0317/01	Via dei Volsci, 34-36-38	36	6	72	13	664	4121,71	10	30	902
CH	Chieti	0317/02	Via dei Volsci, 42-44-46	36	6	73	13	664	3929,53	10	30	902
CH	Chieti	0317/03	Via dei Lucani, 12	9	4	18	13	664	1180,73	10	30	887
MATERA	POLICORO	6562/01	VIA MONGINEVRO, 7	21	3	0	51	402	5156,29	13	10	539 - 774
MESSINA	MESSINA	0122/01	VIA G. LONGO ISO 390 (PAL A)	22	5	0	001/219	268	2200,16	13	001/219	292
MESSINA	MESSINA	0122/02	VIA G. LONGO ISO 390 (PAL B)	22	7	0	001/219	268	2247,84	13	001/219	289
MESSINA	MESSINA	0122/03	VIA G. LONGO ISO 390 (PAL C)	24	1	20	001/219	269	2109,58	13	001/219	284
MESSINA	MESSINA	0122/05	VIA G. LONGO ISO 390 (PAL E)	22	6	1	001/219	280	2122,83	13	001/219	286
MESSINA	MESSINA	0122/07	VIA G. LONGO ISO 390 (PAL G)	24	0	24	001/219	284	2085,5	13	001/219	269
MESSINA	MESSINA	0122/08	VIA G. LONGO ISO 390 (PAL H)	12	0	12	001/219	286	931,31	13	001/219	275
MESSINA	MESSINA	0221/15	VIA CONSOLARE VALERIA 213	0	1	0	001/219	286	212,11	13	144	982
MESSINA	MESSINA	0221/16	VIA CONSOLARE VALERIA 213	2	0	0	001/219	286	0	13	144	53
MESSINA	MESSINA	0221/17	VIA CONSOLARE VALERIA 213	0	1	0	001/219	286	0	13	144	32
MESSINA	MESSINA	0237/01	VILLAGGIO TREMESTIERI	0	3	6	001/219	286	10191	13	152	383
MESSINA	MESSINA	0244/01	VIA T CANNIZZARO	0	32	1	001/219	286	6267,29	13	228	261
MESSINA	MESSINA	7241/01	VIA U. BONINO VIA C.ORSO	0	1	0	001/219	286	9500	14	143	404
MESSINA	MESSINA	7241/02	VIA U. BONINO VIA C.ORSO	0	1	0	001/219	286	5200	14	143	408
MILANO	COLOGNO M	0236/01	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 27	188	19	304	35	203	18580,27	14	35	203-5-6-8
MILANO	MILANO	6739/01	VIA SOLFERINO, 43	15	6	5	87	168	1613,48	16	311	271
MILANO	MILANO	0125/01	VIA SOLARI 9	66	10	95	239	331	6912,51	14	472	30 - 403
MILANO	MILANO	0142/01	VIA STEFINI 10	15	7	19	239	88	2724,24	14	193	238
MILANO	MILANO	0142/02	VIA STEFINI 12	17	4	17	239	88	2767,88	14	193	238
MILANO	MILANO	0142/03	VIA STEFINI 14	17	4	17	239	88	2687,4	14	193	238
MILANO	RHO	0278/01	VIA CAPUANA 50	98	0	190	5	90	7617,76	16	5	95
MILANO	RHO	0278/02	VIA CAPUANA 50	98	0	194	5	91	7602,44	16	5	90
MILANO	RHO	0278/05	VIA CAPUANA 50	1	0	372	5	94	5538,3	16	5	96
PADOVA	PADOVA	0294/01	VIA EINSTEIN 4 / 6	10	0	27	B/8	736	1390,42	18	B/8	738
PADOVA	PADOVA	0294/02	VIA EINSTEIN 4 / 6	5	0	14	B/8	737	700,74	18	B/8	736
REGGIO C	REGGIO CA	0298/01	VIA LIA, VICO 1°, 19 - LOC. S. BRUN	60	0	105	270	710	6294,41	19	RC/44	220
REGGIO E	REGGIO EM	6733/01	VIA PASSO BUOLE 82/83/84/85 ED	17	10	53	171	135	2999,1	19	186	141
REGGIO E	REGGIO EM	6734/01	VIA PASSO BUOLE 82 ED.E2	13	19	50	171	135	3299,77	19	186	144
ROVIGO	ROVIGO	0316/01	VIA PUCCINI 16/ a-n	12	24	0	10	359	3456,57	25	RO/10	359
ROVIGO	ROVIGO	0316/02	VIA L. DA VINCI 4 / 6 / 8	25	4	30	10	359	3033,48	25	RO/10	359
ROVIGO	ROVIGO	0316/03	VIA PUCCINI 16	0	0	52	10	359	984,08	25	RO/10	359
VERONA	VERONA	0261/01	VIA MURARI BRA 51	27	2	56	4	1333	3242,68	28	E/4	1333
VERONA	VERONA	6771/01	VIA CESENA 20/22/24 (VIA LEGNA	84	0	84	355	796	7602,5	29	355	796 - 797 - 798

Prospetto n.2 allegato al decreto n.33369
Modifica dei dati catastali di alcuni immobili individuati nell'allegato B del decreto n.38602 del 5 novembre 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n.216 alla Gazzetta Ufficiale n.274 del 22 novembre 2002.

Comune	Cod.Fabbr	Indirizzo	Tipologia	Scala	Int.	Foglio	Numero particella	Sub	Pag. G.U.	RETTIFICHE Foglio	RETTIFICHE particella	RETTIFICHE Sub
COSENZA	8050/01	VIALE MEDAGLIE D'ORO 10 14	UFFICIO	W	1	598	265	12	37	14	318	8
GORIZIA	6814/01	VIA LOCCHI 9	UFFICIO	A	1	10	4219	4	25	A/12	2128	2
GORIZIA	6814/01	VIA LOCCHI 9	UFFICIO	A	2	10	4219	4	25	A/12	2128	2
L'Aquila	6315/01	Via Lussemburgo ED B3	UFFICIO	A	2	67	782	17	42	67	782	50
L'Aquila	8009/01	Via Agnifili	APPARTAMENTO	W	2	896	684	34	42	100	2750	25
L'Aquila	8009/01	Via Agnifili	APPARTAMENTO	W	1	896	684	35	42	100	2750	26
LECCE	8008/01	PIAZZA MAZZINI 64	UFFICIO	W	2	256	33	31	43	228	1138	48
LECCE	8008/01	PIAZZA MAZZINI	UFFICIO	W	3	256	33	32	43	228	1138	49
LECCE	8008/01	PIAZZA MAZZINI	UFFICIO	W	1	256	33	33	43	228	1138	50
MESSINA	0221/06	VIA MARCO POLO FAB. 022106 73 75 10	NEGOZIO	W	2	144	1024		45	144	1017	1
MESSINA	0221/06	VIA MARCO POLO FAB. 022106 73 75 10	NEGOZIO	W	4	144	1024		45	144	1017	2
MESSINA	0221/06	VIA MARCO POLO	NEGOZIO	W	6	144	1024	3	45	144	1017	3
MESSINA	0221/06	VIA MARCO POLO	NEGOZIO	W	8	144	1024	4	45	144	1017	4
MESSINA	0221/06	VIA MARCO POLO	NEGOZIO	W	10	144	1024	5	45	144	1017	5
MESSINA	0221/07	VIA MARCO POLO FAB. 022107	NEGOZIO	W	1	144	1028	6	45	144	1022	1
MESSINA	0221/07	VIA MARCO POLO FAB. 022107 73 75 10	NEGOZIO	W	3	144	1028	7	45	144	1022	2
MESSINA	0221/07	VIA MARCO POLO FAB. 022107 73 75 10	NEGOZIO	W	5	144	1028	8	45	144	1022	3
MESSINA	0221/07	VIA MARCO POLO FAB. 022107 73 75 10	NEGOZIO	W	7	144	1028	9	45	144	1022	4
MESSINA	0221/07	VIA MARCO POLO FAB. 022107 73 75 10	NEGOZIO	W	9	144	1028	10	45	144	1022	5
MESSINA	0231/02	SS 114 KM 4,100 NR 113	MAGAZZINO O DEPOS	D	1	140	808	1	45	140	808	49
MESSINA	0231/02	SS 114 KM 4,100 NR 113 B	MAGAZZINO O DEPOS	W	1	140	808	2	45	140	808	48
MESSINA	0231/02	SS 114 KM 4,100 NR 113 B	MAGAZZINO O DEPOS	W	3	140	808	4	45	140	808	46
MESSINA	0231/02	SS 114 KM 4,100 113 B COMPL AMATO	NEGOZIO	C	2	140	808	37	45	140	808	47
MESSINA	0231/02	SS 114 KM 4,100 NR 113 B	NEGOZIO	W	1	140	894	10	45	140	808	3
Perugia	7105/01	Via Cotani 21/E-F	UFFICIO	A	1	250	650	50	53	250	65	2
Perugia	7105/01	Via Cotani 21/H	UFFICIO	A	3	250	650	51	53	250	65	39
Perugia	7105/01	Via Cotani	UFFICIO	B	2	250	650	52	53	250	65	69
Perugia	7194/04	Via Trasimeno Ovest-Loc. Gualtarella	NEGOZIO	P	1	247	16	0	53	247	336	138
Perugia	7194/04	Via Trasimeno Ovest-Loc. Gualtarella	NEGOZIO	P	2	247	16	2	53	247	336	139
Perugia	7194/04	Via Trasimeno Ovest-Loc. Gualtarella	UFFICIO	P	3	247	16	3	53	247	336	140
Perugia	7194/04	Via Trasimeno Ovest-Loc. Gualtarella	UFFICIO	P	4	247	16	4	53	247	336	141
ROVIGO	7109/01	VIA GENERAL DI PIVA 12/A	UFFICIO	A	1	10	120	1	78	RO10	120-173-1355	1

03A10317

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 7 agosto 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare l'art. 6, commi 9 ed 11;

Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui è stato emanato lo statuto di questa Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996, supplemento ordinario n. 165;

Vista la delibera del senato accademico di questo Ateneo, seduta del 29 maggio 2003 con cui è stata approvata la modifica di statuto relativamente all'art. 28, comma 4;

Vista la nota prot. n. 2622 del 23 luglio 2003 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per l'autonomia universitaria e studenti - Uff. I, con la quale il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica dell'art. 28, comma 4 dello statuto;

Decreta

di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, la modifica dell'art. 28, comma 4 dello statuto dell'Università degli studi di Perugia, nel testo di seguito riportato ed evidenziato in corsivo:

«Art. 28 *(Composizione dei consigli di corso di studio).* — 1. Il consiglio di corso di laurea è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo e dai professori ufficiali a contratto, dagli affidatari e dai supplenti nel corso;

b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori pari a 1/3 dei membri di cui alla lettera *a)*;

c) da una rappresentanza elettiva del personale che svolge le funzioni di cui al comma 3 del precedente articolo in misura non superiore al 3% dei docenti di cui alla lettera *a)*;

d) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 18% del totale dei membri di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. I docenti di cui alla precedente lettera *a)*, qualora svolgano insegnamenti ufficiali in più corsi di studio, fanno parte del consiglio degli stessi.

3. La composizione dei consigli di corso di studio per le questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono disciplinate in conformità del comma 2 dell'art. 23.

4. Il consiglio di corso di laurea elegge un presidente fra i professori *di ruolo di I fascia* che dura in carica tre anni accademici; per tutti gli altri corsi di studio il relativo consiglio elegge il presidente tra i professori di ruolo della facoltà.

5. Ai consigli di corso di studio, diversi dai consigli di corso di laurea, appartengono tutti i docenti del corso stesso previsti al precedente comma 1, lettera *a)*. Le rappresentanze di cui alle lettere *b)* e *c)* dello stesso comma 1 sono elette, qualora le relative componenti esistano, e superino le percentuali stabilite nello stesso comma 1. Qualora le componenti fossero inferiori a dette percentuali, le stesse fanno parte di diritto del corso di studio. La rappresentanza elettiva degli studenti è pari al 18% del totale dei membri di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5.

6. Le modalità per le elezioni delle rappresentanze nel consiglio di corso di studio sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

7. Nel caso in cui non si possa procedere all'elezione del presidente ai sensi del precedente comma 4, le funzioni del consiglio di corso di studio sono esercitate dai consigli di facoltà che procederanno con le modalità che riterranno più opportune.

8. Nei corsi di laurea e negli altri corsi di studio di nuova istituzione che non siano interamente attivati, è costituito dalla facoltà o dalle facoltà interessate, tramite specifici accordi, un comitato coordinatore che assume le funzioni del consiglio di corso. Nella fase transitoria di attuazione della riforma degli ordinamenti didattici per i corsi in via di trasformazione può essere costituito un unico consiglio di corso nella composizione più ampia, comprendente i docenti e le rappresentanze necessarie di cui al comma 1, che esercita le competenze del vecchio e del nuovo ordinamento.

9. Le disposizioni del presente articolo valgono fino all'istituzione delle classi dei corsi di laurea e alla attuazione della conseguente normativa riguardante gli ordinamenti didattici dell'Ateneo».

Perugia, 7 agosto 2003

p. *Il rettore:* LACAITA

03A10222

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501213/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 9 1 3 *

€ 0,77